

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 39-12816

**Approvazione dei moduli formativi per la formazione del Volontario Soccorritore 118 e per il Volontario Soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico.**

A relazione dell'Assessore Artesio:

Ai sensi della normativa statale e regionale è compito del Servizio Sanitario Regionale assicurare il trasporto protetto.

Il D.P.R. 27/03/92 n. 467600 ha previsto i livelli assistenziali di emergenza sanitaria, da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale, prevedendo le strutture, i requisiti tecnici, le modalità di organizzazione, i livelli di responsabilità, il personale, il coordinamento funzionale ed organizzativo ai vari livelli.

La L.R. n. 42 del 29/10/92, all'art. 3 comma 3, prevede che le Associazioni di volontariato o i soggetti interessati nel richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto ed eventualmente di soccorso di infermi e feriti debbono dimostrare il possesso di particolari requisiti tra cui il possesso, da parte del personale, di attestato di frequenza di un corso di formazione organizzato in conformità a quanto previsto dal sopra richiamato art. 3.

Il Sistema di Emergenza Sanitaria 118 del Servizio Sanitario Regionale collabora con il Soccorso Alpino e Speleologico per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile e impervio del territorio regionale.

Il Soccorso Alpino e Speleologico, riconosciuto come ente gestore per i propri volontari, organizza a tal proposito corsi di formazione secondo i criteri e le risorse previsti da uno standard formativo.

Il Sistema di emergenza sanitaria 118 prevede il concorso delle Associazioni di volontari in regime di convenzione ed è, quindi, necessario che i Volontari Soccorritori abbiano una formazione adeguata ed omogenea sul territorio piemontese.

Il Volontario Soccorritore del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico con un'adeguata formazione e conseguente certificazione della Regione Piemonte deve essere capace di svolgere determinate funzioni:

- operare in modo coordinato con la Centrale Operativa del Sistema di Emergenza Sanitaria 118;
- gestire l'organizzazione di un soccorso sicuro sul luogo e durante il trasferimento;
- valutare le condizioni di un soggetto bisognoso di soccorso sanitario classificandolo secondo i codici protocollati;
- prestare l'assistenza di primo soccorso sul luogo e durante il trasferimento verso la struttura sanitaria competente.

Lo Standard Formativo per il Volontario Soccorritore del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico, deve mirare alla formazione nei compiti specifici che l'operatore volontario deve svolgere nell'azione di soccorso, sia nei confronti del "soggetto/persona che porta il problema" sia nell'interazione e cooperazione con gli altri operatori del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 (infermiere e medico).

Per esigenze di omogeneità dei percorsi formativi su tutto il territorio piemontese e visti i compiti e gli obiettivi formativi pertinenti al ruolo e alle funzioni del Volontario Soccorritore, la direzione Sanità, nell'ambito di un gruppo di lavoro regionale istituito con D.D. n. 380 del 01/07/08, ha delineato i moduli formativi sulla base dei quali devono esser definiti gli Standard Formativi del Volontario Soccorritore del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico.

Ciascuno dei moduli formativi individuati è orientato ad un problema riscontrabile nella realtà di uno scenario di soccorso, anche impervio:

1. Collocazione organizzativa del Volontario Soccorritore nel Sistema di Emergenza Sanitaria;
2. La chiamata di soccorso e le comunicazioni radio;
3. I rischi evolutivi;
4. Segni e sintomi della persona (valutare);
5. La persona con più lesioni o più persone da soccorrere (la priorità sanitaria mediante l'utilizzo del triage);
6. La persona con perdita delle funzioni vitali: quando applicare il B.L.S. o il P.B.L.S.;
7. La persona con difficoltà respiratoria;
8. La persona con dolore cardiaco;
9. La persona in stato di shock;
10. La persona con intossicazione acuta;
11. La persona con lesione traumatica della cute;
12. La persona con lesione traumatica degli arti;
13. La persona con lesione della colonna vertebrale e del cranio;
14. La persona con trauma toracico;
15. La persona con trauma addominale;
16. La persona con emorragia;
17. La persona con lesione da agenti fisici e chimici;
18. La persona con colpo di calore;
19. La persona con ipotermia;
20. La donna con parto prematuro/fisiologico;
21. La donna con dolore e perdita di sangue in gravidanza;
22. Il neonato ed il bambino in condizioni critiche;
23. La persona con emergenza neurologica non traumatica;
24. La persona con disagio psichiatrico;
25. Atteggiamenti professionali e collaborativi del soccorritore;
26. Il bisogno psicologico e relazionale della persona da soccorrere;
27. La mobilitazione ed il trasferimento della persona;
28. La gestione del soccorso in collaborazione con i professionisti dell'emergenza sanitaria (MSA, MSAB ed eliambulanza) e gli operatori non professionisti dell'emergenza;
29. I comportamenti e le situazioni a rischio infettivo;
30. Il materiale e la strumentazione prevista dallo standard regionale per le autoambulanze di tipo A e di tipo B;
31. Le situazioni con rischio infettivo o disorganizzativo nella cellula sanitaria dell'autoambulanza;
32. Le responsabilità giuridiche del Volontario Soccorritore.

Nell'ambito dei moduli formativi indicati, occorre definire uno Standard Formativo del Volontario Soccorritore, che individui anche le metodiche di soccorso contenute nei cosiddetti P.O.S. (Protocolli Operativi Sanitari), che sono gli strumenti di tutela della salute e di garanzia delle modalità operative.

La progettazione e realizzazione del programma di un corso, a partire dai moduli formativi, deve porre i discenti nella condizione migliore per apprendere e raggiungere le risposte attese degli obiettivi formativi.

Ogni Associazione è libera di progettare ed organizzare un proprio programma del corso rispondente ad esigenze formative ed organizzative locali nel rispetto delle materie e dei criteri indicati nello Standard formativo.

Lo Standard Formativo, in generale, contiene indicazioni relative a:

- gli enti gestori della formazione;
- il responsabile della formazione;
- i partecipanti;

- i formatori;
- la frequenza;
- le tecniche e gli strumenti formativi;
- la valutazione formativa ed il tirocinio protetto;
- la valutazione certificativa (idoneità);
- la commissione di valutazione;
- la certificazione regionale;
- la formazione dell'istruttore volontario.

Rilevato che lo Standard Formativo dev'essere aggiornato sistematicamente e periodicamente con procedure flessibili idonee a recepire tempestivamente gli aggiornamenti relativi alle nuove metodiche di soccorso, validate scientificamente o standardizzate dagli operatori, ed occorre ridefinire prontamente capacità adeguate al ruolo del volontario soccorritore.

Ritenuto pertanto necessario adeguare l'attuale Standard Formativo del Volontario Soccorritore dando mandato al competente settore della direzione Sanità a provvedere all'approvazione, nel rispetto dei citati moduli formativi, dell'aggiornamento della versione dello Standard Formativo per il Volontario Soccorritore 118 approvato con DGR n. 7-8882 del 04/06/08 nonché delle future edizioni dello Standard Formativo stesso. La nuova edizione dello Standard Formativo per il Volontario Soccorritore 118 sostituirà la versione approvata con il citato provvedimento deliberativo a far data dall'adozione del relativo provvedimento da parte del competente settore della direzione Sanità.

Ritenuto altresì di demandare al competente settore della direzione Sanità l'approvazione, nel rispetto dei citati moduli formativi, dello Standard formativo per il Volontario Soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

per le motivazioni di cui alla premessa:

- di approvare i moduli formativi di cui alle premesse per la formazione del Volontario Soccorritore 118 e per il Volontario Soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico;
- di demandare a successivo provvedimento del competente settore della direzione Sanità l'approvazione, nel rispetto dei citati moduli formativi, dell'aggiornamento della versione dello Standard Formativo per il Volontario Soccorritore approvata con DGR n. 7-8882 del 04/06/08 nonché delle successive edizioni;
- di demandare a successivo provvedimento del competente settore della direzione Sanità l'approvazione, nel rispetto dei citati moduli formativi, dello Standard formativo per il Volontario Soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico;
- di dare atto che la nuova edizione dello Standard Formativo per il Volontario Soccorritore 118 sostituirà la versione approvata con DGR n. 7-8882 del 04/06/08 a far data dall'adozione del relativo provvedimento da parte del competente settore della direzione Sanità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)